

"Associazione ONLUS CARDIOSALUS - Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale"

Statuto

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita l'associazione "Associazione Onlus CARDIOSALUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", o anche, in forma abbreviata "Associazione Onlus CARDIOSALUS" , avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi e per gli effetti di cui all'art 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni.


Art. 2 (Scopo sociale)

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei campi della tutela, promozione e valorizzazione della salute.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus ad eccezione di quelle direttamente connesse come meglio specificato (vedi art.10 n.1 lett.C dlgs. n. 460/97;

In particolare, l'Associazione si propone:

- di sostenere e rafforzare le azioni per il miglioramento dello stile di vita dei malati cardiopatici e per la prevenzione primaria e secondaria delle patologie cardiache con particolare riguardo alla Cardiopatia Ischemica, allo scompenso cardiaco ed all'ipertensione arteriosa; di ampliare



il raggio di comunicazione tra le figure mediche e paramediche ed i pazienti.

Art.2a (Attività)

Potrà inoltre, per il conseguimento dello scopo sociale effettuare prestazioni sanitarie e/o di servizio sociale in convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche.

- erogare prestazioni avvalendosi del sostegno di medici e paramedici, oltre a richiedere il supporto di università e comitati scientifici in regime di sussidiarietà ed in ambito privato sociale;

organizzare servizi nei quali si articola l'attività di prevenzione e di diagnosi precoce delle malattie Cardiovascolari, assicurando, se del caso, funzionamento di ambulatori polispecialistici in grado di svolgere anche specifiche campagne di screening diagnostici;

provvedere alla realizzazione, previa raccolta fondi, o a mezzo contributi, lasciti o donazioni, di strutture materiali per lo svolgimento delle attività di prevenzione, primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari, erogate direttamente dalla Cardiosalus Onlus, per il raggiungimento degli scopi statutari;

- prendere contatto con i medici di base ed altre strutture del territorio per attuare iniziative utili a diffondere le attività dell'Associazione; mantenere uno stretto contatto con l'Azienda ospedaliera San Filippo Neri, e

le strutture ad essa connesse, ed altre Aziende Ospedaliere interessate all'attività della Cardiosalus Onlus, o con strutture pubbliche e private es. l'AMNCO, la SIC e le altre associazioni ONLUS;


- organizzare incontri e convegni di studio a carattere nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con altre Associazioni che operano nel medesimo campo;

- organizzare manifestazioni artistiche e culturali, visite guidate a carattere sociale, attività ricreative e sportive di gruppo nelle Ville di Roma e nella Regione Lazio;

- promuovere ricerche e pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo (libri, articoli, opuscoli, depliant, videocassette, notiziari, filmati, poster, calendari, cartoline) per la migliore conoscenza e per la sensibilizzazione alle patologie cardiache e per l'assunzione di un corretto stile di vita, volto a correggere i fattori di rischio modificabili;

- la divulgazione attraverso le nuove tecnologie (siti internet e posta elettronica) delle attività della Cardiosalus Onlus, favorire, sempre attraverso le nuove tecnologie (siti internet e posta elettronica), lo scambio di comunicazione fra coloro che siano interessati alla riabilitazione cardiaca;

- assicurare un servizio di assistenza, con trasporto facilitato, per accelerare ed agevolare gli spostamenti dei pazienti, stipulando anche contratti di assicurazione per la



tutela contro eventuali incidenti;

- ricercare un collegamento, anche sotto forma di gemellaggio, con altre analoghe organizzazioni, italiane ed estere, che si dedicano all'educazione alla salute e ad un corretto stile di vita, nonché alla promozione di attività ricreative ed a carattere sociale;

- raccordarsi con altre associazioni ed Autorità, Santa Sede, Ministero della Sanità, etc.

Per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra l'Associazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta utile o necessaria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati alla raccolta di fondi, realizzazione di campagne pubblicitarie sui mezzi di informazione. Potrà svolgere, altresì, operazioni a carattere finanziario, compresi l'acquisto di beni mobili e/o immobili e la stipulazione di mutui, sia attivi sia passivi, semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni dell'Associazione.

Entro 30 (trenta) giorni, l'Associazione comunicherà le variazioni del presente statuto all'anagrafe unica delle Onlus costituita presso il Ministero delle Finanze. Alla medesima autorità sarà, altresì, comunicata ogni successiva modifica che possa comportare la perdita della qualità di Onlus.

Art. 3 (Forma giuridica e Sede)

La forma giuridica é quella di "Associazione Onlus"
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

La sede sociale della "Associazione Cardiosalus Onlus" è
a Roma, in Via Dardanelli n.13, la sede operativa
provvisoria é presso il Presidio Salus Infirmorum, ACO
S.Filippo Neri in Via della Lucchina 41, 00135 Roma; con
deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere
istituiti uffici e centri di attività in altre località
della Regione Lazio.

Art. 4 (Categorie di Soci)

L'Associazione si compone di Soci suddivisi nelle seguenti
categorie:

- Soci Fondatori.


I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla
costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto relativo;

- Soci Ordinari

I soci Ordinari sono coloro che ne fanno richiesta aderendo al
presente statuto e rispondono ai criteri di idoneità
descritti qui di seguito.

Possono essere soci le persone che abbiano raggiunta la
maggiore età, di nazionalità diverse, a prescindere dalla
residenza, apartitiche che comunque non ricoprano cariche
politiche elettive.

Nell'accettazione della domanda a socio, non potranno
esserci discriminazioni di alcun tipo. La domanda di adesione



alla Cardiosalus Onlus deve essere presentata da due soci al Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci con diritto di voto.

L'adesione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

I soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

Ogni socio è eleggibile alle cariche sociali a meno che non ricopra altre cariche esecutive in altre associazioni analoghe alla Cardiosalus Onlus.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le deliberazioni degli organi Direttivi della Associazione e di pagare le quote sociali.

Il socio non potrà fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto dell'Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Direttivo nei modi e nelle forme approvate dal Presidente o dal consiglio Direttivo stesso.

La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto o indiretto per sé ed i propri familiari.

Art. 4bis (amici della Onlus)

- Sono Amici coloro che, non potendo partecipare alla vita dell'Associazione, versano una donazione quale contributo volontario per il suo sostentamento; possono essere persone fisiche o Enti che aderiscono alle finalità ed agli scopi della Associazione.

Questi se invitati possono partecipare alle assemblee dei Soci senza diritto di voto

- Amici Benemeriti

Sono amici benemeriti coloro i quali apportano alla ONLUS benefici morali e materiali e sono nominati dal consiglio direttivo.

Questi se invitati possono partecipare alle assemblee dei Soci senza diritto di voto

Art. 5 (Soci fondatori e Soci Ordinari)

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

L'assunzione della qualifica di Socio ordinario e dei soci fondatori comporta per le persone fisiche che siano ammesse a far parte dell'Associazione il sorgere di obblighi di contribuzione così come determinati dal Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi in cui i Soci dovessero proporre specifici rapporti di collaborazione con l'Associazione, le relative attività saranno regolamentate da particolari convenzioni.

I Soci non potranno vantare diritti a nessun titolo sul



patrimonio della Associazione.

La qualità di Socio si perde per morte, per recesso a norma di legge o per esclusione ai sensi del successivo art. 17.

Art. 6 (Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche associative previste nel presente statuto sono da ritenersi gratuite.

Art. 7 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- I beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Le contribuzioni, le donazioni, i lasciti, le sovvenzioni elargiti da parte di persone, fisiche o giuridiche, od istituzioni, sia private che pubbliche, con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente ad incrementare il patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale impegnata nella ricerca e nello studio delle problematiche di cui al precedente art. 2, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 8 (Dotazioni finanziarie)

L'Associazione, a titolo esemplificativo, individua quali canali di finanziamento delle proprie iniziative:

- I contributi annuali dei Soci;
 - Le contribuzioni, le donazioni, i lasciti, le sovvenzioni elargiti da parte di persone, fisiche o giuridiche, od istituzioni, sia private che pubbliche, con la specifica destinazione di finanziare le iniziative dell'Associazione;
 - Offerte dei pazienti della clinica Salus Infirmorum;
 - Il ricavato dell'organizzazione di eventi, manifestazioni, corsi e seminari o la partecipazione ad essi;
- Il ricavato di raccolte pubbliche di fondi realizzate anche mediante l'offerta di beni di modico valore.

Art. 9 (Organi dell'Associazione)


Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea dei Soci
- Collaboratori ordinari e straordinari e volontari

Art. 10 (Il Presidente)

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, dura in carica 3 (tre) anni e può essere confermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio sia



mobiliare che immobiliare in nome e per conto dell'Associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, soprintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente; ove anche quest'ultimo mancasse, i suoi compiti saranno svolti disgiuntamente dagli altri consiglieri.

Art. 11 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio - Direttivo medesimo, fra i suoi membri.

Possono essere eletti nel consiglio Direttivo soci Fondatori e Soci Ordinari

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i membri possono essere confermati nella carica.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento dello scopo sociale.


Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

a) nominare, su proposta del Presidente un coordinatore ed assistente alla presidenza anche se non facente parte del consiglio o non socio;

- b) nominare, su proposta del Presidente un Segretario , anche se non facente parte del Consiglio o non Socio;
- c) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e, in particolare, deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari od opportuni per il conseguimento dello scopo sociale;
- d) autorizzare il Presidente a stipulare speciali convenzioni con enti ed istituzioni;
- e) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare l'adesione all'Associazione degli aspiranti nuovi Soci Ordinari e la loro esclusione così come stabilito nel presente statuto.
- g) Determinare la contribuzione annuale dei soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche telefonicamente, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno 3 dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può delegare ad uno o più membri, in tutto o in parte, l'esercizio di taluni suoi poteri, con espressa eccezione di quelli di cui alle lettere b) e d) del precedente



comma 5. Può deliberare, inoltre, il conferimento a terzi su proposta del Presidente di speciali procure per il compimento di atti o categorie di atti.

I membri del Consiglio Direttivo partecipano a tutti gli effetti alle attività dell'Assemblea.

Art. 12 (L'Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.

La convocazione dovrà essere comunicata agli aventi diritto 10 giorni prima della data prestabilita dal consiglio direttivo; potrà essere fatta a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, Fax, raccomandata a mano.

La convocazione oltre l'ordine del giorno dovrà contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della prima convocazione. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In mancanza del raggiungimento del numero legale l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione, che non potrà svolgersi nello stesso giorno della prima; la deliberazione in questo caso è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, di norma una volta l'anno e precisamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno

successivo.

L'Assemblea ordinaria può essere, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ha poteri di indirizzo e di nomina degli organi sociali e in particolare:

- determina le direttive generali per l'azione da svolgere in relazione allo scopo sociale,
- discute e delibera sulle relazioni alle attività sociali;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento di cui al successivo art. 19
- delibera le modifiche allo statuto nei modi previsti dal successivo art. 15;
- delibera in caso di scioglimento dell'Associazione nei modi previsti dal successivo art. 16.

E' ammessa la rappresentanza per delega con il limite di due deleghe per socio.

L'assemblea straordinaria, dovrà essere convocata per modifiche allo statuto, liquidazione ed altro previsto dalla presente legislazione relativa alle Onlus.

Art.13 (Collaboratori ordinari e straordinari e volontari)

Per lo svolgimento della sua attività, la Cardiosalus Onlus si avvale di collaboratori ordinari; ai quali potranno essere eventualmente corrisposti rimborsi di spese o compensi sotto



forma di gettoni di presenza. Può altresì avvalersi di collaboratori straordinari per fronteggiare particolari, temporanee esigenze; anche a costoro potranno essere corrisposti compensi sotto forma di gettoni di presenza. La misura dei compensi è determinata dal Consiglio Direttivo, avuto riguardo alla qualità delle prestazioni richieste ed all'impegno orario che comportano. Ai Volontari che affiancheranno la Cardiosalus Onlus non si potrà corrispondere alcun compenso come da legge sul volontariato, ma solo un eventuale rimborso a pie di lista, salvo eventuali modifiche della legge di riferimento sul volontariato

Art.14 (Bilancio)

Il Bilancio è predisposto dall'Organo Direttivo ed approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione degli utili non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale saranno utilizzati dall'Associazione per il perseguimento del proprio scopo istituzionale.

Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea. La relativa deliberazione è valida in prima convocazione quando siano presenti i 3/4 dei Soci e sia raggiunto il voto favorevole dei 2/3 dei votanti; in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, quando siano presenti i 2/3 dei Soci e sia raggiunto il voto favorevole di almeno la metà dei votanti.

Ogni socio può ricevere una sola delega.

Art. 16 (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere deliberato se non da almeno i 3/4 dei Soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori, anche in seconda convocazione. Contestualmente allo scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra Onlus operante nel settore come previsto per legge.

Art. 17 (Esclusione del socio)

Il consiglio direttivo delibera in merito alla esclusione del socio per le seguenti motivazioni:

1. morosità del socio: qualora lo stesso non abbia provveduto al pagamento della quota annuale stabilita dal consiglio direttivo, nei termini indicati. Il consiglio direttivo manderà apposito sollecito per lettera al socio e qualora

questi non adempia nei trenta giorni successivi decadrà automaticamente dalla qualità di socio; il consiglio direttivo in seguito provvederà discrezionalmente alla cancellazione o riammissione del socio;

2. perdita dei requisiti di onorabilità del socio;

3. per attività in contrasto con le delibere degli organi associativi, con le disposizioni del presente statuto o dei regolamenti.

Il socio receduto escluso o decaduto, non potrà vantare nessun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 18 (Rinvio alle leggi vigenti)

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti

Art. 19

(Regolamento organico)

Mediante appositi regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno, nonché quelle per l'assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale eventualmente occorrente per le esigenze dell'Associazione.

F.to Anna Patrizia Jesi

" Giovanni Berionne, Notaio.

La presente copia, composta di
..... 13 fogli, è conforme al suo originale

Roma, 13 APR. 2015

[Handwritten signature]

